

Oggetto: Approccio di **Banca Progetto** sui temi relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Banca Progetto, in ottemperanza alla normativa in tema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alle proprie policy interne:

- adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- adotta le misure necessarie per raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della conoscenza effettiva del cliente e del titolare effettivo del rapporto / operazione, utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti ritenute affidabili e indipendenti;
- garantisce l'astensione da operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o ammontare e dall'instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentino profili di anomalia accertati;
- attua misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportino un maggiore rischio di riciclaggio o siano riconducibili a persona fisica (cliente / esecutore) che ricopra o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche;
- pone particolare attenzione nella valutazione dell'operatività riconducibile a soggetti in relazione ai quali siano pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- presta massima attenzione ad operazioni con soggetti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito "UIF"), comunica alle Autorità competenti le segnalazioni ed altre informazioni che riguardino casi potenziali di riciclaggio e inoltra le segnalazioni delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- effettua, in fase di censimento anagrafico del cliente, i controlli finalizzati a verificare la presenza del soggetto nelle black list (liste ONU, OFAC, UE, etc.);
- valuta attentamente bonifici a favore di soggetti / Paesi inclusi nelle liste OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro degli USA;
- si astiene, in via generale, dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti o clientela avente residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea¹, o sottoposti ad Embargo², secondo le normative volta per volta vigenti.

¹ Regolamento Delegato (UE) 2020/855 del 7 Maggio 2020

² Elenco definito dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) del Ministero del Tesoro.

- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con banche di comodo (c.d. "shell banks³");
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi riguardanti libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

in particolare, si intendono ad alto rischio, o sottoposti ad embargo, secondo le normative volta per volta vigenti, i seguenti Paesi⁴:

- | | |
|--|-------------------------|
| ○ Afghanistan | ○ Libia |
| ○ Bahamas | ○ Maurizio |
| ○ Barbados | ○ Mongolia |
| ○ Bielorussia | ○ Myanmar/Birmania |
| ○ Botswana | ○ Nicaragua |
| ○ Cambogia | ○ Pakistan |
| ○ Comore | ○ Panama |
| ○ Congo (Repubblica Democratica) | ○ Repubblica di Guinea |
| ○ Corea del Nord | ○ Repubblica di Moldova |
| ○ Costa d'Avorio | ○ Siria |
| ○ Egitto | ○ Somalia |
| ○ Eritrea | ○ Sudan |
| ○ Ex Repubblica Federale di Jugoslavia | ○ Trinidad e Tobago |
| ○ Ghana | ○ Ucraina/Russia |
| ○ Giamaica | ○ Uganda |
| ○ Iran | ○ Uzbekistan |
| ○ Iraq | ○ Vanuatu |
| ○ Liberia | ○ Yemen |
| | ○ Zimbabwe |

Tale lista potrà subire modiche o integrazioni a seguito delle disposizioni normative senza che sia necessario una ulteriore specifica comunicazione.

³ Banche che non hanno una presenza fisica (ossia, una struttura organica e gestionale significativa) nel paese in cui sono legalmente costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività, né sono affiliate a un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata

⁴ Al 30 Ottobre 2020

